



1916
67
Sent. n. 341

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Regenza n. 323

*In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia*

*La Commissione d'Istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio,
composta degli Onorevoli Senatori
Morrone Paolo, Residente
Circolo Giovanni,
Baccelli Alfredo,
Crispi-Moncada Francesco,
Marzoccolo Enrico, Membri ordinari,
ha pronunciato la seguente*

*Sentenza
nel procedimento a carico di*

*Majoni dottor Giovanni Cesare fu
Francesco e fu Ramellini Flaminia, nato
il 30 maggio 1876 a Borgomanero, abitante
in Roma, Via Panama, n. 33, Senatore
del Regno,*

Imputato

del delitto di cui all'articolo 341 Codice penale per avere il 13 gennaio 1936, in Roma, offeso il prestigio dell'agente di P.S. Vetrano Carmelo a causa delle sue funzioni.

Letta l'ordinanza 31 gennaio u.s. con la quale S.E. il Presidente del Senato trasmetteva a questa Commissione il verbale di oltraggio dell'agente di P.S. Carmelo Vetrano, per l'ulteriore corso di giustizia;

Letti gli atti dell'istruttoria compiuta;

Lette le conclusioni del Ministero Pubblico in data 8 maggio p.p.;

Udita la relazione del Commissario delegato, Onorevole Senatore Enrico Marroccoli;

La Commissione rileva in

Fatto e diritto

Con rapporto del 13 gennaio 1936, IV, l'agente di P.S. Vetrano Carmelo appartenente alla 1.^a compagnia viabilità, riferiva al Signor Luettore di Roma, quanto appresso:

" L'anno millenovecentotrentasei, XIV E.F.,
" addì 13 del mese di gennaio in Roma, io
" sottoscritto, agente di P.S. Vetrano Carmelo,
" appartenente alla 1.^a Compagnia viabilità,
" riferisco a Voi di dovere quanto appresso:
" Oggi alle ore 12,10 circa, trovandomi in
" servizio sulla pedana posta in via del Britone
" all'incrocio di via del Nazareno, dopo aver
" fatto il segnale di fermo ai pedoni e ai
" veicoli provenienti da quest'ultima via,
" dando il regolare segnale di via libera alla
" colonna proveniente da via del Britone.

/.

Paolo Morone

Amministratore

„Ad un tratto mi sono accorto che un gruppo
 „di pedoni, non curando il segnale da me
 „dato, continuava ad avanzare, traversando
 „il Britone da via Panetteria a via del Nazareno
 „impalcando così la circolazione dei veicoli.
 „Mentre i pedoni giungevano all'altera della
 „pedana, uno di essi si rivolgeva a me e con-
 „citatamente esclamava: "Ma dia il tempo
 „ai pedoni di attraversare la strada". Al che
 „cortesemente ho replicato che i veicoli e i
 „pedoni provenienti da quella direzione
 „verso la quale avevo dato il segnale di fermo
 „erano tenuti ad arrestarsi e ad attendere
 „il nuovo segnale. Aggiunsi inoltre che
 „non era possibile dar sempre il passaggio
 „libero ad una direzione sola, perchè altrimenti
 „i veicoli in attesa lungo il Britone avrebbero
 „prodotto grave intalcio. Dopo di ciò il
 „Signore nell'allontanarsi, con fare di disprezzo,
 „mi indirizzava la parola a "cretino". Disceso
 „dalla pedana, l'ho invitato a seguirmi in
 „ufficio; ma egli si rifiutava dicendo:
 „ma neanche per sogno, io sono un Senatore".
 „Lo pregavo allora di seguirmi nel vicino
 „negozio delle Industrie Riunite perchè mi
 „mostrasse i documenti attestanti tale
 „sua qualità; egli acconsentiva esiben-
 „do una tessera e un biglietto da visita da cui
 „si rileva essere il Senatore Giovanni Cesare
 „Majoni, Ambasciatore di S. M. e Senatore
 „del Regno, abitante in via Panama, n. 33.
 „Fatto, letto e sottoscritto. La Guardia di
 „P. S. *ft. Vetrano Carmelo.* -

La Commissione, avuto il detto rapporto, ha
 udito l'agente di P. S. denunciante, l'inculpato
 Senatore Majoni, i due testimoni da esso

addotti, Senatori Tacchinetti, Pulattini e Salvago Raggi ed il Questore di Roma Comm. Palma che ha compiuto le indagini che ha ritenute necessarie. Quindi ha trasmesso gli atti al Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia, il quale ha chiesto che si dichiarasse non doversi procedere a carico del Senatore Dottor Giovanni Cesare Majoni per il reato appostogli per insufficienza di prove.

Il Senatore Majoni, oltre alle spiegazioni date nel suo interrogatorio e in una lettera 11 febbraio indirizzata all'on. Presidente di questa Commissione d'Istruzione, ha anche presentato una diffusa memoria dattilografata a firma dell'avv. Camillo Caterini.

La Commissione osserva che sono da considerare tre momenti del fatto che dà luogo all'imputazione di oltraggio, fatta allo on. Senatore Majoni.

Nel primo momento, l'agente asserisce di avere dato il segnale di fermo ai pedoni, prima di dare quello di avanzamento alle vetture. Il Senatore Majoni nega che quel segnale sia stato dato. Questa affermazione è appoggiata a due seri elementi di credibilità. Il primo, ammesso dallo stesso agente verbalizzante nella sua deposizione orale innanzi a questa Commissione, è che non il solo Senatore Majoni e la sua signora, ma anche altre persone (in tutto una decina) si mossero insieme per attraversare la strada. Non è possibile che quel segnale non sia stato osservato da nessuna di esse; non è possibile che tanta gente si sia esposta così leggermente

al pericolo d'investimento, tra due colonne di automobili marcianti in senso inverso.

Il secondo elemento di credibilità è che, qualche giorno dopo il fatto, prima cioè che egli avesse notizia della denuncia dell'agente (pervenuta al Senato il 28 gennaio) il Senatore Majoni, ancora sotto la impressione dell'incresciuto incidente, abbia parlato di questo nelle sale del Senato, con altri colleghi, dolendosi del pericolo corso da lui stesso e dalla sua Signora (deposizione degli onorevoli Senatori Tacchinetti Pulicini e Salvago Raggi) =

Messa tra queste due apposte affermazioni, la Commissione ritiene doversi escludere assolutamente che l'agente abbia affermato il falso, e che egli abbia trascurato gli adempimenti regolamentari. Ma nemmeno ha ragione per dover dubitare dell'asserto del Senatore Majoni.

È ritiene che l'uno e l'altro parlino con sincerità. L'apparente contraddizione è spiegabilissima. L'agente, inteso a un servizio di intensa attenzione e preoccupazione (quale a Roma si svolge in modo inappuntabile, imponendosi all'ammirazione e alla gratitudine della cittadinanza), può aver creduto in piena buona fede di aver dato tutti i prescritti segnali, pur averne trascurato uno, cioè il fermo ai pedoni; oppure abbia dato questo segnale in modo così frettoloso e sommario, che quelli non potettero avvertirlo; ed è così avvenuto che, vedendosi esposto a imminente pericolo, in mezzo alle vetture, insieme con la sua Signora,

il Senatore Majoni abbia detto concitatamente al pubblico ufficiale le parole che questi riferisce: "Ma dia il tempo ai pedoni di attraversare la strada." -

Il secondo momento da prendersi in esame è quello del breve diverbio che seguì a queste parole. L'agente afferma di avere spiegato cortesemente al Senatore Majoni le disposizioni del regolamento. Ma questi afferma che l'agente gli ebbe a dire, concitato anche lui: "Ma io sono qui per le automobili e non per i pedoni e non posso fare attendere una quantità di veicoli per lei." e che, dopo qualche frase del Majoni, abbia pure soggiunto: "Si curino loro la vita". Non vi è ragione per dubitare di queste affermazioni del Senatore Majoni, le quali trovano conferma negli sfoghi che qualche giorno dopo fece con i suoi colleghi, nel Senato, in epoca non sospetta, come sopra è stato detto. Tuttavia le parole stesse non giustificerebbero affatto la ingiuria che secondo l'agente, il Majoni gli avrebbe fatta, indirizzandogli la parola "eretico". Ma è poi ben sicuro che questa parola, che il Majoni non nega di aver pronunciata, sia stata indirizzata proprio all'agente? Si noti che costui non dice già che l'on. Majoni gli abbia detto: Lei è un eretico. Se così fosse, l'ingiuria non sarebbe dubbia. Ma la parola "eretico", che l'agente ha presa per sé, il Majoni dice di averla indirizzata, conditionalmente, al Regolamento comunale: "Ma non è possibile che esista

un regolamento così cettivo da far mettere sotto la gente». È ben probabile che l'agente, nella concitazione del diverbio, nel frastuono della via, nella preoccupazione dei doveri e della responsabilità da cui era distratto a causa di quel battibecco, o non abbia inteso bene, o non abbia capito. Ad ogni modo la deposizione dell'on. Senatore Salvago Raggi mette bene in chiaro che il Majoni, nel Senato, narrando il fatto ai colleghi, affermava di aver dato del cettivo al regolamento, anzi soggiunge che esso deponente gli avrebbe osservato che l'offendere il regolamento è ben più che offendere l'agente; e che il Majoni gli avrebbe risposto che l'accusa era condizionale: "se il regolamento facesse veramente questo", cioè di non interessarsi dei pedoni.

Il Ministero Pubblico, poi, con fine infuocato, pone in campo una terza versione, e cioè che la parola "cettivo" sia stata dal Majoni indirizzata non alla persona dell'agente; ma obiettivamente all'atto da esso compiuto. Se non fosse la diversa spiegazione data dal Majoni stesso, si potrebbe pensare che questa sia la ipotesi più attendibile, quella più aderente alla sostanza del fatto stesso e alla persona del protagonista. Il Senatore Majoni è un uomo maturo e ha fatto per tutta la vita il diplomatico, adusato quindi a quella ponderazione e avvedutezza di frasi, che sono il modo abituale di esercizio di tali funzioni. È anche un uomo d'ordine, repugnante perciò ad

atteggiamenti di ribellione. Conosce le leggi
e sa bene a quali conseguenze espone l'oltrag-
gio a un pubblico funzionario nello esercizio
delle sue funzioni. E nel suo interroga-
torio e nelle confidenze fatte in Senato
ai suoi colleghi, subito dopo l'incidente,
egli ha dato sempre alle parole da lui
proferite il carattere di una censura
obiettiva dell'atto di cui si dolera,
esclusa sempre ogni sua idea di ferire
la persona dell'agente.

È chiaro infatti che la parola "eretico",
rivolta a una persona, esprime con
un epiteto fatalitario, l'abitudine per
questa di commettere eretinerie, mon-
te, rivolta all'atto, non esclude che
abituamente l'autore di esso sia
persona intelligente, postochè talvolta
anche i saggi commettono qualche
seccatura.

Questa intenzione del Senatore Majoni,
di non offendere l'agente, apparisce
anche più chiaramente dall'esame
del terzo momento del fatto, che dà
luogo all'accusa: quando, cioè, l'agente
invitò il Majoni a seguirlo in un
negozio di via del Tritone per raccogliere
le sue generalità. In quel momento,
narra il Majoni, e le testimonianze
da lui addotte confermano, l'agente
gli ebbe a dire che gli avrebbe fatto vedere
che cosa significasse insultare un agente
nell'esercizio delle sue funzioni. Al che
esso Majoni avrebbe risposto: "Ma io
non mi sono mai sognato d'ingiuriare
nessuno e tanto meno lei". Queste

21

parole, che avrebbero ben potuto calmare l'onore proprio e la dignità offesa del pubblico ufficiale, non ebbero però l'effetto che avrebbero potuto avere.

Da quanto è stato detto deducesi che delle tre ipotesi prospettate, la meno fondata è quella della ingiuria alla persona dell'agente, mentre assai più verosimili sono le altre due, che riferiscono la parola incriminata o al fatto obiettivo dell'agente stesso, oppure, e anche condizionalmente, alle disposizioni del regolamento comunale. Ma queste due ultime ipotesi non raffigurano reato di oltraggio, secondo la dottrina della Corte Suprema, per la quale la censura obiettiva dell'atto del pubblico ufficiale, anche se espressa in forma severa, non riesce incriminabile.

E quanto alla prima ipotesi, che, riputasi, è la meno verosimile, essa non ha altro sostegno che l'affermazione dell'agente, che ha sentito la parola, senza però nessun verbale riferimento alla sua persona, e che nel calore del diverbio, può ben aver dato corpo ad un'ombra, cioè alla espressione del viso del Senatore, il quale non poteva certamente non essere inquieto.

Troppo poca cosa in verità per negare la piena assoluzione, quando non si ha quel ragionevole dubbio che, secondo la giurisprudenza giudiziaria, è indispensabile per darsi

luogo ad assoluzione per insufficienza di prove.

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte;

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 378 del codice di procedura penale;

In parziale diffornità delle conclusioni del Ministero Pubblico;

Dichiara non doversi procedere perchè non esiste il fatto dell'oltraggio attribuito all'on. Senatore Giovanni Cesare Meajoni.

Così deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 15 giugno 1936. Anno XIV.

Il Presidente

Paolo Morone

Il Cancelliere

Amabile Atti